

ALL. 2

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO ALLA 4 EMME SERVICE S.P.A. – CIG ZF9015CB4F

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Direttore dell’Area Edilizia Arch. Enrico Bruno Marzilli, nato a Torino il 18.04.1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35, comma 2 dello Statuto

E

La 4 EMME Service S.p.A., con sede legale in Via L. Zuegg 20 – Bolzano e sede operativa in via Bard 64/A, Torino, – P.I. 01288130212 – nella persona dell’Arch. Alberto Capussotto in qualità di Procuratore speciale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2730 dal 6 aprile 1988;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore dell’Area Edilizia n.-30677/2011 in data/...../2011, è stato affidato alla 4 EMME Service S.p.A., con sede operativa in via Bard 64/A, Torino, il servizio di esecuzione delle prove di carico necessarie per la redazione del Certificato di idoneità statica relativamente ai seguenti edifici scolastici

- I.I.S. AVOGADRO, Corso S. Maurizio, 8 - Torino
- I.P.I.A. PLANA, P.zza Robilant, 5 - Torino
- I.I.S. BECCARI, Via Paganini 22 - Torino.

così come descritto nella citata Determinazione.

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. ZF9015CB4F.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino affida alla 4 EMME Service S.p.A. con sede legale in Via L. Zuegg 20 – Bolzano e sede operativa in via Bard 64/A, Torino, il servizio di esecuzione delle prove di carico necessarie per la redazione del Certificato di idoneità statica relativamente ai seguenti edifici scolastici:

- I.I.S. AVOGADRO, Corso S. Maurizio, 8 - Torino
- I.P.I.A. PLANA, P.zza Robilant, 5 - Torino
- I.I.S. BECCARI, Via Paganini 22 - Torino.

L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione delle prove di carico per la redazione della certificazione di idoneità statica della struttura e dovrà essere svolto in raccordo con l'incarico professionale affidato con la Determinazione citata in premessa alla Società SINTECNA S.R.L. nella persona dell'Ing. Paolo Napoli.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso e il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato in 90 giorni.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Il Dirigente firmatario avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'affidatario, con facoltà di procedere alla revoca dell'affidamento ove le modalità di esecuzione del contratto rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per il presente servizio ammonta a netti Euro 13.100,00=, oltre Euro 2.751,00= per I.V.A. 21%, per complessivi Euro 15.851,00=.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;

di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento della prestazione.

Restano a carico esclusivo dell'affidatario gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Sono a carico dell'affidatario i seguenti oneri ed obblighi:

- a) tutte le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal presente contratto, comprese le copie per le parti contraenti
- b) osservanza delle vigenti leggi relative alla contribuzione obbligatoria, alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, invalidità, e delle altre disposizioni in vigore e/o che potranno intervenire in corso di esecuzione
- c) osservanza dei contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

L'affidataria, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, ne' rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di scelta, previa costituzione in mora e comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della legge n. 241/1990), tra la facoltà di revocare l'incarico stesso (con semplice avviso - diffida con raccomandata A.R.) e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni..

In caso di ritardo della conduzione dell'incarico superiore a 30 (trenta) giorni, per causa imputabile all'incaricato, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della 4 EMME Service S.p.A., relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'affidatario, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, la 4 EMME Service s.p.a. avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'affidatario.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne il presente affidamento, la Società 4 EMME Service S.p.A. elegge domicilio in Torino, Via Bard 64/A,

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Direttore dell' Area Edilizia
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Per l' Affidatario
Arch. Alberto CAPUSSOTTO

L'affidatario della Società 4 EMME S.p.A. nella persona dell' Arch. Alberto CAPUSSOTTO dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10,11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Direttore dell' Area Edilizia
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Per l' Affidatario
Arch. Alberto CAPUSSOTTO

